

## Lettere di compliance, la prima volta della Svizzera

Partono i controlli basati sulle comunicazioni CRS per l'anno 2017, primo periodo per cui la Confederazione Elvetica ha inviato in automatico i dati

/ Gianluca ODETTO

Il provvedimento n. [348195/2020](#) dell'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità attuative per l'invio ai contribuenti delle lettere di *compliance* relative alle attività di fonte estera su cui si ravvisano irregolarità, sul fronte reddituale e/o su quello del monitoraggio fiscale, con riferimento all'**anno d'imposta 2017**. I dati che attivano i controlli sono quelli pervenuti dalle Amministrazioni degli Stati presso i cui intermediari sono depositate le attività finanziarie attraverso lo strumento tecnico del *Common Reporting Standard*.

Il nuovo provvedimento ricalca in modo assai fedele quello emanato lo scorso anno (provvedimento n. [247672/2019](#), riferito all'anno di imposta 2016), prevedendosi in sostanza la **comunicazione** al contribuente della tipologia di anomalia riscontrata e delle istruzioni sugli adempimenti necessari per regolarizzare la propria posizione con il ravvedimento.

Rispetto al precedente provvedimento vi sono due leggere differenze.

La prima è di carattere **contingente**, e riguarda la necessità di indicare, nelle lettere che vengono inviate ai contribuenti, che per i chiarimenti che si rendessero necessari è possibile recarsi presso gli Uffici solo nei casi indispensabili e dopo avere verificato, previo contatto telefonico, l'effettiva esigenza.

La seconda novità ha, invece, un carattere maggiormente **tecnico**. Rispetto al provvedimento per l'invio delle lettere di *compliance* riferite al 2016 non vengono più menzionati in modo esplicito, tra i dati messi a disposizione del contribuente per la verifica della propria posizione (Stato estero che ha trasmesso l'informazione, dati della banca e del conto, saldo del conto, importi accreditati, ecc.), quelli riferiti alle Entità non finanziarie passive (*Passive NFE*) di cui il contribuente risulta avere il controllo (da intendere nel senso di titolarità effettiva) e che sono le titolari dirette del conto.

Un caso tipico di *Passive NFE* sono i **trust**, e gli enti assimilati ai trust, di natura immobiliare. In questi casi, le comunicazioni CRS non sono a carico del trust (o del trustee), ma della banca presso cui sono intrattenuti i conti finanziari: ad esempio, per un trust di diritto inglese con redditi e patrimonio prevalentemente riconducibili ad immobili e conti accesi presso una banca svizzera, le comunicazioni sono effettuate dalla banca svizzera, hanno ad oggetto i conti intrattenuti presso la banca e prevedono, quali soggetti segnalati, i titolari effettivi non elvetici del trust.

Proprio questa situazione rappresenta un banco di prova del **grado di selettività** con cui verranno elaborate queste informazioni: come rilevato dalla recente rispo-

sta a interpello n. [506/2020](#), mentre le comunicazioni CRS, essendo basate sulla nozione di titolare effettivo mutuata dalla disciplina antiriciclaggio, vengono inviate anche con riferimento a posizioni quali quelle del trustee, o del protector, per quanto riguarda il quadro RW della dichiarazione si tende invece a restringere la portata degli obblighi in capo a tali soggetti, i quali non hanno la disponibilità effettiva dei conti, limitandosi ad amministrarli o a controllare la correttezza della gestione.

Pur se la citata risposta a interpello riguardava un trust estero qualificabile come Istituzione finanziaria (ente che concentra presso di sé gli obblighi di comunicazione, mentre nei *trust Passive NFE* gli obblighi sono traslati sulle banche), si tratta di una **situazione paradigmatica** per comprendere che l'Agenzia delle Entrate verrà in possesso di posizioni "assegnate" ai trustee o ai protector italiani di trust con disponibilità bancarie all'estero anche se essi non hanno mai (correttamente) segnalato alcunché nelle loro dichiarazioni.

Visto il nuovo provvedimento, appare necessario:

- da una parte, che l'Agenzia delle Entrate provveda a **stralciare** questi soggetti dall'elenco di quelli destinatari delle lettere di *compliance*, se risulta acclarato che essi non sono destinatari di obblighi di monitoraggio, né tantomeno di obblighi di dichiarazione di redditi;
- sotto un diverso profilo, che, se soggetti quali quelli in commento ricevono le lettere di *compliance*, essi siano in grado di **risalire correttamente** al soggetto titolare del conto (nell'esempio di cui sopra, il trust immobiliare), al fine di escludere eventuali rilievi a proprio carico (ciò potrebbe non essere immediato proprio per la situazione dei guardiani, i quali non sono realisticamente a conoscenza della localizzazione di tutti i conti accesi dal trust nei vari Stati).

Va da ultimo ricordato che i dati scambiati con il meccanismo del *Common Reporting Standard* con riferimento al 2017 presentano un'**importanza particolare**, in quanto il 2017 è il primo anno per cui molti Stati nei quali tradizionalmente si concentra il risparmio dei residenti italiani (*in primis* la Svizzera e il Principato di Monaco) hanno fornito i dati in modo automatico (le irregolarità sinora contestate, viceversa, partivano da controlli *ad personam*, pur se in sede di rinegoziazione nel 2015 del Trattato con la Confederazione Elvetica si erano ammesse, a determinate condizioni, richieste di gruppo).

Altri Stati rilevanti in tal senso sono rappresentati, a mero titolo esemplificativo, da Australia, Austria, Bahamas, Brasile, Canada, Cina, Emirati Arabi, Giappone, Hong Kong, Panama, Russia, Singapore.